

NORME TECNICHE ATTUATIVE

Art. 77 - Zone per servizi ed attrezzature collettive - Disposizioni generali

Definizione e finalità

1. Sono destinate alla conservazione, modificazione o nuova formazione di servizi e attrezzature collettive e, secondo le disposizioni regionali in materia, sono distinte in:

- A - attrezzature per la viabilità e trasporti;
- B - attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura;
- C - attrezzature per l'istruzione;
- D - attrezzature per l'assistenza e la sanità;
- E - attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto;
- F - servizi tecnologici.

Possono essere di interesse comunale o sovracomunale, pubbliche o di interesse pubblico, secondo le disposizioni regionali in materia.

Destinazioni d'uso

2. Oltre alle destinazioni specificamente indicate nella zonizzazione del PRGC, sono consentite quelle di servizio e complementari o altre rientranti nella funzione generale della zona o compatibili con il contesto insediativo e ambientale.

2/bis. In particolare risultano complementari alle attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto le attività di ristoro e ristorazione.

Modalità di intervento

3. Le previsioni del PRGC sono attuate con intervento edilizio diretto.

Gli edifici occupati da attività diverse da quelle previste dal PRGC possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, purché tali interventi non pregiudichino l'utilizzazione prevista dal PRGC.

Parametri edificatori e urbanistici

4. Si applicano le prescrizioni che derivano dalle disposizioni di settore in materia.

5. Nelle aree di pertinenza delle attrezzature collettive, di interesse comunale, relative a:

- attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura,
- attrezzature per l'istruzione,
- attrezzature per l'assistenza e la sanità,

ovvero in prossimità delle stesse, devono essere realizzati parcheggi stanziali e di relazione in misura almeno pari all'80% della superficie utile degli edifici. Per le attrezzature ricadenti nell'ambito delle aree edificate o urbanizzate e per quelle che vengono collocate utilizzando edifici esistenti, la percentuale sopraindicata è ridotta al 40%.

Per i servizi e le attrezzature collettive di interesse sovracomunale, le percentuali suindicate sono rispettivamente del 100% e del 50% della superficie utile.

6. Nelle aree per attrezzature destinate allo sport ed agli spettacoli all'aperto, sia pubblici che di uso pubblico, ovvero in prossimità delle stesse, devono essere realizzati parcheggi di relazione in misura almeno pari ad 1 posto macchina ogni 2 utenti previsti. Sono computabili, ai fini della verifica dello standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature contigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.

6/bis. Nelle aree per attrezzature destinate al verde, allo sport ed agli spettacoli all'aperto, sia pubblici che aperti al pubblico, ovvero all'interno delle attrezzature stesse sono ammesse le attività di ristoro e/o di ristorazione (bar, paninoteca, ristorante..ecc.) con superficie di vendita massima complessiva di 200 mq.. In tale caso dovranno essere realizzati parcheggi aggiuntivi pari a 1 posto macchina per ogni 10 mq di superficie di vendita.

Prescrizioni particolari

7. Nelle aree di pertinenza dei servizi e attrezzature collettive, che si collochino all'interno di edifici, va riservata di norma una superficie pari ad almeno il 50% di quella coperta dall'edificio, da utilizzare come superficie alberata. Per dimostrata impossibilità, sono escluse dal rispetto di queste prescrizioni i servizi e le attrezzature collettive ricadenti nell'ambito delle aree edificate o urbanizzate ovvero che riutilizzino edifici esistenti.

8. Nelle attrezzature localizzate in ambiti di interesse storico, individuate con apposita simbologia nella zonizzazione del PRGC, per gli edifici di interesse storico individuati nell'analisi dello stato di fatto (elaborato n. 6.1 del PRGC), le categorie di intervento consentite, nel rispetto dei criteri per le zone A contenuti nell'art. 26, sono: la manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo per gli edifici di interesse storico-monumentale e storico-architettonico; la manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione tipologica per gli edifici di interesse storico-ambientale. Gli eventuali interventi di nuova costruzione dovranno essere compatibili con le caratteristiche storico-morfologiche del contesto. La loro altezza massima non dovrà superare quella più alta degli edifici limitrofi. Le recinzioni in muratura di pietrame o sasso esistenti devono essere conservate e, qualora siano parzialmente demolite o incomplete, devono essere integrate o ripristinate.

9. Stralciato

10. Le zone per servizi e attrezzature tecnologiche, esistenti o previste dal PRGC, vanno di norma circondate da schermi e barriere vegetali, secondo le indicazioni contenute nell'art. 83 delle presenti norme.

11. In corrispondenza all'attrezzatura puntuale esistente nel Piazzale Della Puppa in Piancavallo, attualmente adibita a punto di rifornimento di carburante, sarà possibile realizzare un ampliamento, tale da raggiungere la superficie coperta massima di 80 mq. (comprensiva della superficie coperta esistente).

Tale ampliamento potrà essere destinato anche alla manutenzione degli automezzi.

Qualora il Distributore venga riubicato e/o dismesso la struttura dovrà essere completamente smantellata.

12. Limitatamente alle zone per servizi ed attrezzature collettive ubicate nella località turistica del Piancavallo e compatibilmente con le funzioni circostanti e con la natura dei luoghi, è consentita l'installazione di costruzioni destinate ad attività complementari a quella sportiva quali ricovero motoslitte, locali per il noleggio delle attrezzature legate allo svolgimento di attività sportive (sci, biciclette, ecc.), locali per la divulgazione di informazioni turistiche e simili.

Tali fabbricati potranno avere una superficie coperta massima di 60 mq. e un solo piano fuori terra.

Dovranno essere realizzati prevalentemente in legno, avere copertura a due falde.

13. Limitatamente alle attrezzature per la viabilità e i trasporti, con particolare riferimento ai parcheggi, ubicati nella località turistica del Piancavallo, gli interventi sono subordinati alle seguenti prescrizioni:

- a) il progetto dovrà essere accompagnato dal un rilievo fotografico e planoaltimetrico in scala adeguata (1:100) descrittivo del sito, in cui si dovranno rappresentare tutti gli elementi naturali esistenti (massi, cespugli, alberi, doline, ecc.).Tenendo conto poi della loro presenza nella progettazione al fine di farli partecipi espressivi del progetto.
- b) laddove si intervenga in ambito in cui sia già stato compromesso lo stato litoide e vegetazionale del terreno, si dovrà provvedere con opera di restauro delle coltri per ricucire il più possibile gli andamenti di materia, di essenze e di colore.
- c) dovranno essere evitate quanto più possibile le superfici rese impermeabili con l'utilizzo di materiali non naturali.
- d) le aree riservate alla sosta degli autoveicoli dovranno essere ricavate, anche a quote diverse, nel rispetto dell'andamento naturale del terreno, che dovrà comunque essere sistemato con palleggiamenti minimi di materia.